



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 296/14/CONS

SEGNALAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI CLAUDIO BENAGLIO E ROLANDO CALEFFI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28 DEL 2000 DA PARTE DEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO (MN)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, pervenuta in data 13 maggio 2014 (ns. prot. n. 11467), contenente:

- la segnalazione acquisita dal Corecom Lombardia in data 12 maggio 2014 per il tramite della Prefettura di Mantova, con la quale i consiglieri comunali Claudio Benaglio e Rolando Caleffi hanno segnalato la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte dell’Amministrazione di Bagnolo San Vito, relativamente alla distribuzione di una pubblicazione contenente il “*bilancio di fine mandato*”, e ricomprensivo anche un editoriale a firma del Sindaco, unitamente alla sua foto;
- la nota in pari data (prot. n. 11243), con la quale il Corecom ha richiesto al Comune osservazioni e memorie in merito alla contestata violazione per poter procedere agli adempimenti istruttori previsti dall’art. 10 della legge n. 28/00;

CONSIDERATO che il competente Comitato, non essendo pervenute nei termini le controdeduzioni del Sindaco, ha visionato il materiale trasmesso dai denunciati ed ha ritenuto di confermare il mancato rispetto dell’art. 9 della legge n. 28/00;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa unitamente alla relazione conclusiva sul procedimento;

ESAMINATA in particolare la memoria tardivamente trasmessa dal Sindaco del Comune di Bagnolo San Vito in data 14 maggio 2014 nella quale si evidenzia che:

- la distribuzione della pubblicazione è stata bloccata non appena ricevuta la contestazione;
- non vi era consapevolezza di commettere una violazione;
- la pubblicazione non è comparsa sul sito web del Comune;

- non si trattava di una relazione di fine mandato, ma di un documento contabile-amministrativo delle attività svolte nel quinquennio.

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che la campagna elettorale per le elezioni europee ha avuto inizio in data 19 marzo 2014 con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del DPR 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali e che, a norma dell'art. 9 della legge n. 28/00, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che "*Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi*" e che, ai sensi del successivo comma 2, "*Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali*";

RILEVATO che la fattispecie oggetto della segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al citato art. 9 della legge 28/2000 le fattispecie di comunicazione al pubblico non indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente e non indifferibili, nonché effettuate in modo non impersonale;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Bagnolo San Vito ha fatto pervenire tardivamente le proprie memorie e che, comunque, la mancata conoscenza del divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, non può costituire un'esimente per l'Amministrazione che si è limitata a cessare la condotta solo dopo la contestazione dei fatti (e dopo un lungo lasso di tempo dall'inizio della distribuzione medesima, avvenuta – secondo le indicazioni dei denunciati – in data 19 aprile);

RILEVATO che l'iniziativa in esame configura chiaramente uno strumento di comunicazione istituzionale riconducibile all'Amministrazione, che ha diffuso a tutti i cittadini il documento recante il "bilancio di fine mandato" con il logo del Comune e consistente nella promozione dell'attività e dell'immagine dell'amministrazione comunale;

RILEVATO in particolare che la pubblicazione oggetto della segnalazione non risulta equiparabile alla relazione prevista dal decreto legislativo n. 149/2011 (art. 4), come rilevato anche dal Prefetto di Mantova nella nota di trasmissione dell'esposto;

RILEVATO, dunque, che la suddetta iniziativa difetta dei requisiti dell'indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle proprie funzioni, in quanto si tratta di un'iniziativa che ben poteva essere diffusa in altro periodo senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, e soprattutto dell'impersonalità, in quanto la pubblicazione reca il logo del Comune e contiene articoli relativi all'attività svolta dall'amministrazione in carica;

RILEVATO, pertanto, che la contestata iniziativa intrapresa dall'Amministrazione risulta priva dei due requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28/2000 subordina la possibilità di svolgere legittimamente attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge n. 28/2000, il quale prevede che "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Bagnolo San Vito (MN) di pubblicare sulla home page del proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell'attività di comunicazione istituzionale posta in essere con la diffusione della pubblicazione contenente il "*bilancio di fine mandato*". In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bagnolo San Vito (MN) ed è comunicata al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Scaflani